



Comune di Capoterra
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A
SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE**

Approvato con delibera C.C. n° 35 del 27/06/2019

Articolo 1 - Disciplina

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria, ICI, IMU, TARI, TARES, TARSU non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate ai contribuenti negli anni dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e riferite alle entrate dell'articolo 1.
2. I debitori possono estinguere il debito cui al comma 1., senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;

Art. 3 Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza entro il **30/08/2019** presso l'ufficio protocollo del Comune. L'istanza, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune di cui al successivo art. 7, può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.capoterra@legalmail.it.

Art. 4 La rateazione dei pagamenti

1. Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in **quattro** rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 ottobre 2019 (scadenza anche per versamento unico), 31 dicembre 2019, 28 febbraio 2020, 30 aprile 2020.
2. Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in **nove** rate con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2019 (scadenza anche per versamento unico), 31 gennaio 2020, 30 aprile 2020, 31 luglio 2020; 31 ottobre 2020; 31 gennaio 2021; 30 aprile 2021; 31 luglio 2021; 30 settembre 2021.
3. pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Art. 5 Modulistica

1. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

Il Comune sulla home-page del proprio sito dovrà darne particolare risalto.

2. Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

3. Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, TARSU, TARI, TARES);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 6 Adempimenti del Comune

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 3, il Comune, o il Concessionario per esso, entro il termine del 30 settembre 2019 invia la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 7 Mancato pagamento

1. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non

produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 8 Esclusione dalla definizione agevolata

1. Sono escluse dalla definizione agevolata, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in riferimento ai i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in particolare:
 - a. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - b. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c. le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (per cui la definizione si applica limitatamente agli interessi ex comma 17 D.L. 119/2018).

Art. 11 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016.